

Modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto

Al Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 1, la parola "regionale" è sostituita dalle seguenti: "della Regione Calabria";
- all'articolo 1, comma 3, le parole "approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 39 del 22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015,";
- all'articolo 7, comma 4, dopo le parole "ed è approvato dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere del Revisore dei Conti,";
- l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. L'esercizio provvisorio è deliberato, previo parere del Revisore dei Conti, dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione della Conferenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce, ovvero in caso di mancata approvazione del bilancio del Consiglio regionale prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce.

2. Qualora il bilancio di previsione non venga approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria la Conferenza può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, nonché può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

- all'articolo 10, comma 1, dopo la parola "provvede" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere del Revisore dei Conti";
- all'articolo 10, comma 2, le parole "dell'Ufficio di Presidenza" sono abrogate;
- all'articolo 11, dopo le parole "dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere del Revisore dei Conti,";
- all'articolo 14, comma 1 le parole "devono essere firmate dal Presidente o un suo delegato e contenere" sono sostituite con le parole "sono firmate dal Presidente o un suo delegato e contengono";
- all'articolo 17, comma 1 le parole "devono essere annotati" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati";
- all'articolo 19, comma 5 le parole "devono contenere" sono sostituite dalla seguente: "contengono";

- alla fine del periodo dell'articolo 20, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “prima dell'approvazione del rendiconto annuale di cui all'articolo 29 e previo parere del Revisore dei Conti”;
- all'articolo 23, comma 2 le parole “devono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”;
- all'articolo 24, comma 3 le parole “deve essere commisurato” sono sostituite dalle seguenti “è commisurato”;
- alla fine del periodo dell'articolo 26, comma 1 lettera e) sono aggiunte le seguenti parole “e le relative modifiche”;
- all'articolo 29, comma 2, dopo le parole “dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza” sono aggiunte le seguenti: “, previo parere del Revisore dei Conti,”;
- l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti della Conferenza è organo di controllo finanziario e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente e svolge gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza, su proposta del Presidente, a maggioranza dei componenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti nel registro dei revisori dei conti;
 - b) essere in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
 - c) esperienza professionale di almeno tre anni, maturata in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti locali.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato; il relativo compenso è deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza.”.